

Spett.le Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5
20121 - Milano

Oggetto: osservazioni e proposte sul documento per la consultazione 56/2013/R/GAS (criteri di determinazione del costo riconosciuto dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione)

Pieve di Soligo, 6 maggio 2013

Spett.le Autorità,

presentiamo nel seguito le nostre osservazioni alle proposte contenute del Documento per la Consultazione in oggetto. Le presenti osservazioni completano quelle inviate dalla nostra società in data 15 aprile 2013, dedicate alla parte IV, Capitolo 14 del documento medesimo (determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette di località).

Si richiede a codesta Autorità di mantenere la segretezza sull'intero contenuto della presente lettera in quanto, ove divenisse di pubblico dominio e fosse conosciuto dai nostri potenziali concorrenti, potrebbe fornire loro un vantaggio competitivo, influenzando la loro strategia di partecipazione alle gare d'ambito.

Per agevolare la lettura della lettera, sono riportati in grassetto gli spunti per la consultazione contenuti nel documento e nell'immediato seguito i relativi commenti.

Durata del periodo regolatorio

S.1 Osservazioni sull'ipotesi di durata del periodo regolatorio.

Sul punto Ascopiave S.p.A. concorda con la proposta formulata da codesta Autorità di allungare il periodo di regolazione da quattro a sei anni.

S.2 Osservazioni sull'ipotesi di attivazione di meccanismi di revisione infra-periodo.

Ascopiave S.p.A. ritiene che la revisione periodica dei parametri indicati nel documento sia opportuna.

Primi orientamenti dell'Autorità per la fissazione dei criteri di riconoscimento dei costi operativi nel quarto periodo di regolazione – fissazione dei livelli iniziali

S.3 Osservazioni sulle ipotesi di ripartizione dei maggiori recuperi di produttività nel terzo periodo di regolazione.

Ascopiave S.p.A. condivide in linea di massima le proposte dell'Autorità, con una eccezione per quanto sostenuto al punto 7.10 del documento.

Se infatti risultasse che i costi effettivi (COE), misurati a consuntivo, sono stati superiori ai quelli riconosciuti (COR), si ritiene logico che ciò debba condurre ad una rideterminazione dei livelli tariffari, piuttosto che ad una riconferma di valori manifestamente insufficienti, che avrebbero l'effetto dichiarato di compromettere l'equilibrio economico finanziario delle imprese esercenti il servizio.

Ascopiave S.p.A. ritiene inoltre non del tutto chiare le modalità e le finalità della determinazione dei maggiori recuperi di produttività per cluster omogenei di imprese.

Ci si chiede infatti se la misurazione di recuperi di entità differenti per i diversi cluster – i cui criteri di definizione non sono peraltro esplicitati – condurrà a definire delle tariffe di riferimento a coperture dei costi operativi differenziate per ciascuno di essi.

S.4 Osservazioni in tema di riconoscimento dei costi operativi ai fini tariffari.

Si concorda con l'Autorità sull'opportunità di utilizzare i dati di unbundling 2011 per l'analisi e la definizione dei livelli di costo riconoscibili, ferma restando l'esigenza di tener conto degli elementi di costo ulteriori dovuti all'avvio di nuove attività gestionali imposte dalla regolazione che, come tali, non sono riflesse nei conti unbundling del 2011.

Ascopiave S.p.A. non condivide invece l'orientamento di codesta Autorità di non prevedere dei riconoscimenti tariffari per i costi emergenti dovuti alla partecipazione alle gare d'ambito oppure più semplicemente alla necessità di elaborare e mettere a disposizione degli enti locali e delle stazioni appaltanti una serie di dati ed informazioni sugli impianti e sulla gestione del servizio, secondo degli standard e dei format di recente concezione (stati di consistenza, informazioni sullo stato degli impianti e sul personale, organizzazione delle attività di accesso agli impianti, elaborazione dati contabili e cartografici, eccetera).

Si ritiene che il recupero di tali costi – che è rilevante, potrebbe essere forfettizzato mediante una sospensione dell'applicazione del metodo del price-cap.

S.5 Osservazioni sulle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi di distribuzione, come descritte nell'ipotesi di regolazione T1.

Rispetto alle diverse ipotesi di regolazione prospettate, Ascopiave S.p.A. ritiene preferibile quella indicata con la sigla T1.B.

Tale ipotesi regolatoria è preferita rispetto a quella indicata con la sigla T1.A, in quanto non si ritiene che eventuali inefficienze derivanti da un'inadeguata dimensione di scala delle imprese debba trovare riconoscimento da parte del sistema tariffario.

In una situazione di regime la società ritiene maggiormente efficiente una tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi suddivisa in due componenti:

- una componente differenziata per ambito, definita in funzione di un parametro che esprima la densità dell'utenza (euro per pdr in funzione decrescente rispetto alla

densità di utenza dell'ambito), destinata alla copertura dei costi di gestione locale dell'impianto;

- una componente unica a livello nazionale o articolata a livello regionale o macroregionale, (euro per pdr), destinata alla copertura dei costi di gestione centralizzati.

Aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti

S.6 Osservazioni in tema di fissazione degli obiettivi di recupero di produttività.

Come anticipato al punto precedente, condividendo la valutazione di altri operatori, secondo cui i margini di efficienza raggiungibili nei prossimi periodi di regolazione sono esauriti, e ritenendo anzi che la imminente fase di celebrazione delle gare d'ambito comporterà per le imprese un incremento piuttosto che una riduzione dei costi di gestione complessivi, Ascopiave S.p.A. propone a codesta Autorità di non prevedere alcun meccanismo di aggiornamento dei costi che preveda dei tassi predefiniti di recuperi di produttività (X-factors).

S.7 Osservazioni in tema di profit sharing di fine periodo.

Ascopiave S.p.A. condivide le proposte dell'Autorità sul punto, fermo restando che eventuali scostamenti positivi tra livelli effettivi e riconosciuti dovrebbero comportare dei riconoscimenti a favore delle imprese.

Disposizioni per le località in avviamento

S.8 Osservazioni in merito alla definizione dei costi operativi in caso di avviamento.

Ascopiave S.p.A. non esprime osservazioni sul punto.

Disposizioni relative al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate

S.9 Osservazioni in merito alla definizione dei costi operativi per il servizio di distribuzione dei gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.

Ascopiave S.p.A. non esprime osservazioni sul punto

Criteri per la definizione del livello iniziale del capitale investito centralizzato

S.10 Osservazioni sui criteri di determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate d'impresa.

Rispetto alle diverse ipotesi di regolazione prospettate, Ascopiave S.p.A. ritiene preferibile quella indicata con la sigla T2.0, soprattutto per la sua semplicità di applicazione.

S.11 Osservazioni sui criteri di determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate relative al servizio di misura.

Ascopiave S.p.A. non esprime osservazioni sul punto.

Aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura

S.12 Osservazioni sui criteri di aggiornamento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di capitale delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura.

Ascopiave S.p.A. concorda con le proposte avanzate sul punto da codesta Autorità.

Criteri per la definizione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni centralizzate

S.13 Osservazioni sui criteri di determinazione degli ammortamenti relativi a cespiti centralizzati.

Ascopiave S.p.A. concorda con le proposte avanzate da codesta Autorità.

Criteri per la determinazione del livello iniziale del capitale investito di località

S.14 Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei criteri per la determinazione del livello del capitale investito di località.

Le osservazioni sul punto sono state comunicate a codesta Autorità con lettera datata 15 aprile 2013, a cui si rimanda.

Criteri per l'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località

S.15 Osservazioni sulle ipotesi di valutazione dei nuovi investimenti.

Ascopiave S.p.A. ritiene il tema di grande rilevanza in quanto ha delle evidenti ripercussioni sulle decisioni di investimento delle imprese e sul livello tecnico-qualitativo degli interventi infrastrutturali che verranno realizzati nei prossimi anni.

Pur concordando con l'importanza delle finalità perseguita dall'introduzione di metodi di valorizzazione degli investimenti a costi standard, si ritiene che essi debbano essere attentamente ponderati e affinati e comunque prevedere dei costi differenziati per area geografica, di modo da riflettere realisticamente i costi effettivi di realizzazione delle opere, che sono con tutta evidenza diversi a seconda delle condizioni di contesto e territoriali.

La definizione di costi standard unici a livello nazionale non risponderebbe a principi di ragionevolezza, penalizzando le decisioni di investimento in quelle aree che presentano dei costi medi effettivi inferiori allo standard, determinando un loro blocco oppure delle scelte tecniche sub-ottimali.

Dato l'approssimarsi delle gare d'ambito territoriale minimo - i cui partecipanti presenteranno dei piani di sviluppo e di mantenimento in efficienza degli impianti che comporteranno verosimilmente degli impegni di investimento di entità notevole - Ascopiave S.p.A. rileva inoltre che una introduzione di metodologie a costi standard non congruenti e successivi alla presentazione delle offerte, introdurrebbe degli elementi di incertezza sui profili di ritorno degli investimenti tali da scoraggiare la partecipazione alle gare stesse.

Tale considerazione, unita al fatto che comunque i piani di sviluppo offerti saranno attentamente valutati dalle stazioni appaltanti, anche sulla scorta di un'analisi costi-benefici, porta a ritenere che la soluzione migliore sia di mantenere il metodo di valutazione tariffaria degli investimenti a costi effettivi.

Ascopiave S.p.A. ritiene pertanto preferibile l'ipotesi di regolazione T3.0.

In subordine, si ritiene preferibile l'adozione dell'ipotesi regolatoria T3.A, con la precisazione che, in questo caso, la valorizzazione degli investimenti a costi standard - proprio per evitare gli inconvenienti sopra citati - non dovrebbe avere una applicazione retroattiva. La valorizzazione a costi standard dovrebbe cioè riguardare esclusivamente gli ambiti territoriali minimi per i quali le offerte di gara sono state presentate successivamente alla loro entrata in vigore, di modo da consentire ai partecipanti di poter essere consapevoli delle conseguenze economiche sul ritorno degli investimenti derivanti da un disallineamento tra costi standard tariffari e costi effettivi.

L'opzione T3.C si ritiene assolutamente insostenibile, in quanto le imprese non avrebbero il tempo materiale per adeguare i loro sistemi di rilevazione dei parametri di investimento che l'Autorità vorrà definire, in modo che siano già operativi nell'anno 2014.

Primi orientamenti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito

S.16 Osservazioni relative ai parametri per la determinazione del WACC.

Ascopiave S.p.A. non esprime osservazioni proprie sul punto, condividendo in toto le osservazioni presentate dall'associazione Federutility.

S.17 Osservazioni sull'ipotesi di aggiornamento del tasso di remunerazione per i servizi di distribuzione e misura.

Ascopiave S.p.A. concorda con codesta Autorità circa l'opportunità di prevedere un aggiornamento biennale di alcuni parametri utilizzati per la definizione del tasso di remunerazione del capitale investito.

S.18 Osservazioni relative alle misure a compensazione del lag regolatorio.

Per poter pronunciarsi sul punto Ascopiave S.p.A. attende che codesta Autorità indichi in modo più chiaro quali siano le sue prospettate linee di intervento.

Ascopiave S.p.A. ritiene che la soluzione prospettata debba riguardare sia i nuovi investimenti che consentire un recupero delle differenze maturate sui ritardi registrati dagli investimenti pregressi.

Una soluzione semplice e perfettamente rispondente potrebbe consistere nel riconoscimento al tempo "t" di una "componente tariffaria aggiuntiva" pari a due volte la remunerazione degli investimenti realizzati nel periodo "t-2".

Determinazione dell'ammortamento per i cespiti di località

S.19 Osservazioni sull'ipotesi di revisione delle vite utili.

Ascopiave S.p.A. non condivide le intenzioni dell'Autorità.

Tralasciando di commentare gli evidenti impatti che un'ipotesi del genere avrebbe sui livelli di indebitamento e sull'evoluzione della struttura finanziaria delle imprese (la quale incide, come noto, sulla possibilità delle stesse a partecipare alle prossime gare d'ambito territoriale minimo), si fanno notare i rischi che un allungamento del periodo di ammortamento potrebbe avere sulla recuperabilità ai fini tariffari del valore dei cespiti che verranno dismessi per effetto degli interventi di potenziamento e di sostituzione che saranno oggetto di offerta nell'ambito delle prossime gare per l'affidamento del servizio.

Il piano di sviluppo degli impianti offerto dai concorrenti ai sensi dell'articolo 15 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226 conterrà infatti delle proposte di sostituzione per il rinnovo della rete e degli allacciamenti, le quali comporteranno la dismissione di cespiti. Se la dismissione avvenisse anticipatamente rispetto al completamento della vita utile tariffaria, il distributore perderebbe la possibilità di recuperare la quota del valore del cespite non ancora ammortizzata e l'allungamento delle vite utili tariffarie – aumentando l'entità del valore non ammortizzato – avrebbe l'effetto di disincentivare gli investimenti di sostituzione e/o di compromettere la loro sostenibilità economica-finanziaria.

Infine Ascopiave S.p.A. fa notare che la regolazione proposta, determinando un maggior fabbisogno finanziario in capo alle imprese esercenti il servizio, incrementerebbe il tasso di rischio degli investimenti nel settore che, in tal caso, dovrebbe trovare adeguato riconoscimento nella fissazione del tasso di remunerazione del capitale (WACC).

Trattamento dei contributi pubblici e privati

S.20 Osservazioni sulle ipotesi di revisione del trattamento dei contributi pubblici e privati.

Ascopiave S.p.A. ritiene che l'attuale regolazione sul punto non sia condivisibile, in quanto i contributi ricevuti, essendo generalmente qualificabili come contributi a fondo perduto, non dovrebbero essere detratti dal capitale investito tariffario.

Si auspica pertanto che l'Autorità possa modificare il proprio orientamento, ottenendo in tal modo, tra l'altro, una convergenza tra la metodologi di calcolo tariffario e quella di determinazione dei valori di rimborso spettanti al gestore uscente ai sensi dell'articolo 24 lettere a) e b) del Regio Decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226.

Fatta questa premessa ed in subordine, laddove l'Autorità continuasse a ritenere legittima ed opportuna la detrazione dal capitale investito tariffario dei contributi, Ascopiave S.p.A. osserva come l'attuale regolazione (T4.0) abbia il pregio di limitare i fabbisogni finanziari dei distributori, consentendo loro di accumulare – attraverso il processo di ammortamento tariffario - i fondi necessari per finanziare interamente gli investimenti di rinnovo delle opere inizialmente contribuite dai terzi, senza dunque dover richiedere ad essi dei nuovi contributi o senza dovere, in alternativa, ricorrere all'indebitamento bancario.

L'adozione dell'ipotesi di regolazione alternativa T4.A - prevedendo che gli ammortamenti siano ridotti in funzione della quota di degrado dei contributi e consentendo dunque il recupero della sola quota degli investimenti realizzati a carico dell'impresa - comporterebbe viceversa una riduzione dei livelli tariffari e un conseguente peggioramento dell'indebitamento delle imprese, almeno nel breve periodo.

Si osserva che ciò contribuirebbe ad innalzare il livello della barriera finanziaria che già rende difficile a molte imprese la partecipazione alle prossime gare d'ambito.

Ascopiave S.p.A. propone pertanto che la nuova regolazione preveda:

- 1) il calcolo delle quote di ammortamento tariffario sulla base del valore del capitale investito lordo, senza alcuna detrazione della quota annua di degrado dei contributi, così come previsto dalla regolazione attuale
- 2) il calcolo del capitale investito netto tariffario sulla base dei valori di costo storico di realizzazione dei cespiti, senza alcuna detrazione dei contributi a fondo perduto ricevuti

in subordine, laddove l'Autorità ritenesse di dover confermare il proprio orientamento circa la detraibilità dei contributi:

- 1) il calcolo delle quote di ammortamento tariffario sulla base del valore del capitale investito lordo, senza alcuna detrazione della quota annua di degrado dei contributi, così come previsto dalla regolazione attuale;
- 2) l'aggiornamento del capitale investito netto tariffario di località in funzione:
 - a. degli investimenti realizzati (in positivo);
 - b. dei contributi ricevuti (in negativo);
 - c. degli ammortamenti come sopra determinati (in negativo);

- d. della quota di degrado annuo dei contributi ricevuti (in positivo);
- e. della variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi.

Le soluzioni prospettate dalle ipotesi T4.B e T4.C non sono invece condivisibili in quanto, oltre a peggiorare ulteriormente i livelli di indebitamento dei distributori, presentano dei gravi difetti di coerenza.

La parziale detrazione (nella misura dell'80%) dei contributi privati dai costi operativi determinerebbe in particolare uno svuotamento della loro natura di contributi, dato che si tradurrebbero immediatamente in una riduzione tariffaria a valere per l'anno stesso in cui sono percepiti, cessando di rappresentare una fonte di copertura finanziaria degli investimenti cui sono idealmente destinati.

Si richiama infine quanto sostenuto in premessa che, trattandosi di contributi generalmente qualificabili come a fondo perduto,

Attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 93/11

S.21 Osservazioni sull'ipotesi di non prevedere specifici istituti per favorire l'aggregazione delle imprese distributrici con meno di 50.000 clienti.

Ascopiave S.p.A. non esprime osservazioni sul punto.

Attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 gennaio 2011

S.22 Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'uscita anticipata di contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare.

Ascopiave S.p.A., prima di esprimersi, attende di conoscere quali siano gli orientamenti più specifici di codesta Autorità.

In quanto parzialmente collegate al tema, Ascopiave S.p.A. si permette di segnalare a codesta Autorità alcune situazioni riguardanti concessioni comunali affidate mediante gare indette successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 164/2000 (cd. gare post Letta) e attinenti al regime di proprietà degli impianti e alle modalità di devoluzione alla scadenza degli stessi che presentano degli elementi di criticità tali da poter mettere in difficoltà il regolare ed equo svolgimento delle prossime gare d'ambito.

Si tratta di situazioni che, a conoscenza di Ascopiave S.p.A., hanno una discreta diffusione a livello nazionale e che meritano una attenzione da parte delle autorità di regolazione.

Ascopiave S.p.A. si è recentemente aggiudicata delle gare per la gestione del servizio di distribuzione in alcuni comuni, i cui bandi prevedevano contestualmente:

- 1) l'acquisizione immediata da parte dei comuni stessi della proprietà delle reti;
- 2) il diritto di Ascopiave S.p.A. di vedersi riconosciuto, al termine della concessione, un "contributo per gli oneri di acquisizione della concessione" da parte dell'eventuale nuovo

gestore entrante (contributo “sostanzialmente” ma “non giuridicamente” assimilabile ad un valore di rimborso finale degli impianti)

Il Decreto Ministeriale n. 226/2011 (cd. Decreto Criteri) prevede che, con l’assegnazione della gara d’ambito, la remunerazione del capitale investito tariffario degli impianti spetti al proprietario degli stessi, in tal caso i comuni.

Inoltre, dato che l’aggiudicatario della gara d’ambito sarebbe presumibilmente tenuto a corrispondere soltanto i valori di rimborso degli impianti di proprietà dei gestori uscenti, il pagamento del contributo di cui al punto 2) non potrà essere posto a suo carico.

Si tratta dunque di comprendere chi dovrà pagare tale contributo.

La risposta più plausibile – secondo l’interpretazione della nostra società - è che debba essere pagato dagli enti locali (che potrebbero non disporre, alla scadenza della concessione, le risorse finanziarie necessarie).

Data tale situazione ad avviso di Ascopiave S.p.A. sarebbe auspicabile che gli enti locali avessero la facoltà di 1) pagare “il contributo” oppure, in alternativa, 2) di porlo a carico dell’aggiudicatario della gara d’ambito, rinunciando però alla proprietà degli impianti.

La soluzione al problema segnalato richiederebbe un intervento chiarificatore da parte delle autorità competenti.

Misure volte a favorire ulteriori aggregazioni di ambiti territoriali minimi

S.23 Osservazioni sulle ipotesi di estensione delle misure volte a favorire l’accorpamento di ambiti minimi territoriali che servano oltre 100.000 punti di riconsegna.

Ascopiave S.p.A. non ritiene auspicabile introdurre forme di incentivazione tese a favorire l’accorpamento degli ambiti territoriali esistenti.

L’elevato valore di rimborso degli impianti costituisce infatti una barriera finanziaria importante che esclude dalla partecipazione alle gare un numero importante degli attuali operatori del settore ed eventuali unioni tra gli ambiti esistenti contribuirebbe ad elevare ulteriormente tale barriera, costituendo un ulteriore ostacolo alla partecipazione delle gare da parte degli attuali potenziali concorrenti, con effetti restrittivi sulla concorrenza.

Rimanendo a disposizione per Vostri eventuali richieste di chiarimento e approfondimento, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



Dr. Roberto Gumirato
(Direttore Generale di Ascopiave S.p.A.)

